

LEGISLATURA XXVI - 1ª SESSIONE - DISCUSSIONI - 2ª TORNATA DEL 30 GIUGNO 1922

CAETANI. Vorrei chiarire che voterò contro a queste parole: « centri abitati », perchè nel mio emendamento è detto da comuni o frazioni di comune.

COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. La dizione non mi pare precisa.

PRESIDENTE. Ed è per ciò che il Governo non l'ha accettata.

COSTA. Io avrei avuto l'intenzione di presentare un'aggiunta a questo emendamento, questa: « la estensione di cui al numero 1º del presente articolo s'intende riferita a tutte le unità culturali anche nel caso in cui il latifondo appartenga a proprietari diversi ». Sembra che questo concetto sia accettato dal ministro.

PRESIDENTE. Ma non ha che vedere con questo! È un emendamento il suo che potrà presentare, se lo crede, indipendentemente da quello che si discute in questo momento.

COSTA. Non è un emendamento il mio. Mi propongo di provocare un chiarimento.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Accetto il concetto.

COSTA. Io non presento l'emendamento, purchè resti negli atti la dichiarazione del ministro.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Lo spiegheremo poi, nel regolamento.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'emendamento proposto dagli onorevoli Presutti, Baldassarre ed altri, del quale ho già dato lettura, e non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(Noi è approvato).

Metto a partito l'ultima parte del numero 1º dell'emendamento Caetani, accettata dal Governo e dalla Commissione: « quando i terreni non distino più di 5 chilometri da comuni o frazioni di comuni, sulle ordinarie vie di accesso ».

(È approvata).

Passiamo ora al numero « 2º) terreni soggetti ad obbligo di bonificamento agrario, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di inadempienza all'obbligo stesso.

« Il provvedimento coattivo non può essere iniziato per tali terreni, anche se concorrano le condizioni indicate al numero 1º, ove non sia preventivamente intervenuta la dichiarazione di inadempienza ».

Questo numero 2º corrisponde perfettamente al numero 3º dell'articolo 3 del disegno di legge della Commissione. Vi è un semplice mutamento di forma. Invece di dire: « i quali siano stati dichiarati inadempienti all'obbligo stesso » è detto: « per i quali sia intervenuta la dichiarazione di inadempienza all'obbligo stesso ».

Anche il capoverso è perfettamente identico al capoverso del numero 3º dell'articolo 3 del disegno di legge della Commissione, e lo stesso onorevole Canevari, che proponeva delle modifiche all'articolo 3, lo accettava.

Metto dunque ai voti il numero 2º accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

« 3º) terreni per i quali non siano state osservate le prescrizioni di bonificamento agrario e colonizzazione imposte all'atto dell'espropriazione ».

Anche questo numero 3 è perfettamente identico al numero 4 dell'articolo 3 del disegno di legge della Commissione, salvo una lieve modifica di forma, che non occorre rilevare. Esso è accettato dal Governo e dalla Commissione. Lo metto ai voti.

(È approvato).

Ora viene un emendamento aggiuntivo degli onorevoli Majolo, Baldesi e altri come numero 4: « terreni soggetti a usi civici da parte della popolazione ».

CANEVARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARI. Io sono costretto di pregare la Camera di votare contro, perchè la Commissione ha già formulato delle proposte all'articolo 8, che riguardano appunto i terreni gravati per usi civici.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Appunto.

PRESIDENTE. L'onorevole Majolo è assente, ma l'onorevole Baldesi, che è firmatario dell'emendamento, potrebbe dichiarare se lo mantiene o no.

BALDESI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo al terzo comma dell'emendamento dell'onorevole Caetani: « Sono escluse dall'espropriazione, su richiesta del proprietario, le ville o abitazioni padronali, con le loro dipendenze ed accessori ».

Questo comma è accettato dal Governo e dalla Commissione. Lo metto a partito.

(È approvato).